

Comune di Pescate

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE N. 83 DEL 27.11.2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE Giunta Comunale

OGGETTO : DEFINIZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2026

L'anno duemilaventicinque addi ventisette del mese di novembre alle ore 15:15 nella Sede Municipale, convocata nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Qualifica	Presente
1	DE CAPITANI DANTE	SINDACO	Si
2	LOMBARDI MIRIAM	VICE SINDACO	Si
3	NARDO FRANCESCO	ASSESSORE	Si

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale DOTT.SSA ROMANIELLO EMILIA.

L'Ing. DE CAPITANI DANTE – Sindaco – assume la presidenza e, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2026.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836, *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*;
- ai sensi del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto dei contenuti dettagliati nel medesimo comma 821;

VISTA la delibera di C.C. n. 40 del 30.12.2020 di approvazione del Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale, modificato con delibera di C.C. N. 4 del 18.02.2021 e con delibera di C.C. N. 51 del 16.12.2021, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:

- la suddivisione in zone per le occupazioni di suolo pubblico mediante l'allegato A al regolamento che individua i coefficienti da applicare rispetto alla tariffa standard per le fattispecie ivi individuate;
- i limiti minimi e massimi dei coefficienti riservati alla giunta comunale per la determinazione delle tariffe del canone in ragione della tipologia di occupazione alla quale applicare appositi coefficienti/moltiplicatori rispetto alla tariffa standard e in ragione della classificazione delle strade e spazi pubblici nel valore compreso tra 0,05 e 15 per la tariffa annuale e 0,05 e 70 per la tariffa giornaliera;
- i limiti minimi e massimi dei coefficienti/moltiplicatori per la determinazione delle tariffe del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, rispetto alla tariffa standard nel valore compreso tra 0,01 e 85 in ragione della classificazione presente nel piano generale degli impianti, dell'impatto ambientale, luminoso e acustico;
- l'articolo 3 che, nel rispetto della legge 160/2019, stabilisce che l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 64 del 12.11.2024 avente per oggetto “Definizione delle tariffe per l’applicazione del canone unico patrimoniale. Legge 160/2019. Decorrenza 1° Gennaio 2025”;

CONSIDERATO che, in attuazione del Regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina del canone unico di occupazione, si rende necessario approvare le tariffe del canone unico per l’anno 2026;

VISTA la disposizione contenuta nell’articolo n. 1 comma 757 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 con la quale è stato modificato il comma 817 prevedendo per gli enti locali la facoltà di variare le tariffe secondo “... criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell’impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile”;

VISTA la disposizione contenuta nell’articolo n. 19-bis della Legge 118/2025 di conversione del Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 95 con la quale è stato ulteriormente modificato il comma 817 introducendo la possibilità per gli enti locali di rivalutare l’impianto tariffario del canone “... annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente...”;

PRESO ATTO che, con l’introduzione dell’adeguamento generale al comma 817, il Legislatore ha dato la possibilità di adeguare le tariffe del canone unico all’aumento ISTAT;

CONSIDERATO che, per quanto sopra premesso ed al fine dell’approvazione delle tariffe per l’anno 2026, si ritiene opportuno applicare alle tariffe per l’anno 2025 del Canone Unico Patrimoniale già approvate con atto G.C. n. 64 del 12 novembre 2024, ai sensi della Legge n. 160/2019 articolo 1 comma 816, l’adeguamento all’indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo, calcolato per il periodo 01/01/2025-31/12/2025;

ATTESO che, ad oggi, non è ancora nota la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre 2025; lo stesso sarà disponibile a metà Gennaio 2026;

VISTA la proposta di Piano Tariffario che, per ogni schema, riporta la tariffa standard, il coefficiente di adeguamento approvato con il regolamento comunale per le singole categorie territoriali e il coefficiente definito in ragione della tipologia di occupazione e della tipologia di messaggio pubblicitario, come da seguenti allegati:

- Allegato 1 Tariffe Canone Unico 2026 MESSAGGI PUBBLICITARI
- Allegato 2 Tariffe Canone Unico 2026 PUBBLICITA’ SU SUOLO PUBBLICO
- Allegato 3 Tariffe Canone Unico 2026 OCCUPAZIONE DI SUOLO PERMANENTE
- Allegato 4 Tariffe Canone Unico 2026 OCCUPAZIONE DI SUOLO TEMPORANEA

RITENUTO quindi di approvare le tariffe come sopra descritte, le quali saranno adeguate dal 1° Gennaio 2026, in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre 2025;

VISTO l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate*

degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.”;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov ;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48 del TUEL;

ACQUISITO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa Economico-Finanziaria, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa Economico-Finanziaria, ai sensi degli Artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di Legge;

DELIBERA

1.DI STABILIRE che le premesse siano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2.DI APPROVARE le tariffe 2026 per l'applicazione del canone unico patrimoniale, ai sensi della Legge 160/2019 – Articolo 1 commi 816-836, composto di n. 4 allegati, che con il presente atto vengono approvati, così denominati:

- Allegato 1 Tariffe Canone Unico 2026 MESSAGGI PUBBLICITARI
- Allegato 2 Tariffe Canone Unico 2026 PUBBLICITA' SU SUOLO PUBBLICO
- Allegato 3 Tariffe Canone Unico 2026 OCCUPAZIONE DI SUOLO PERMANENTE
- Allegato 4 Tariffe Canone Unico 2026 OCCUPAZIONE DI SUOLO TEMPORANEA

3.DI DARE ATTO che le tariffe saranno adeguate, a decorrere dal 1° gennaio 2026, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre 2025;

4.DI DARE ATTO che le suddette tariffe, comprensive dell'adeguamento ISTAT, si applicano con decorrenza 1° Gennaio 2026;

5.DI DARE ATTO che le tariffe del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari sono indicate nella colonna denominata *Tariffa* dell'allegato 1.

6.DI DARE ATTO che le tariffe del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari su suolo pubblico si ottiene mediante la seguente formula: $Tariffa * (Sup. Pubblicita + Sup. al Suolo * Coef strada)$,

sulla base delle tariffe e dei coefficienti indicati nella colonna *Coeff. Categorie stradali* dell'allegato 2.

7.DI DARE ATTO che la tariffa finale del canone per le fattispecie relative alle occupazioni di suolo pubblico permanenti si ottiene moltiplicando la tariffa della categoria stradale (data dalla tariffa standard per il coefficiente della categoria stradale stabilito dal Regolamento Comunale) per il coefficiente indicato nella colonna *Coeff. Tipologia* dell'allegato 3.

8.DI DARE ATTO che la tariffa finale del canone per le fattispecie relative alle occupazioni di suolo pubblico temporanee si ottiene moltiplicando la tariffa della categoria stradale (data dalla tariffa standard per il coefficiente della categoria stradale stabilito dal Regolamento Comunale) per il coefficiente indicato nella colonna *Coeff. Tipologia* dell'allegato 4.

9.DI INDIVIDUARE quale Responsabile del Procedimento, ai fini della corretta e puntuale attuazione di quanto deliberato, la Rag. Riva Luisella, Responsabile dell'Area Amministrativa Economico-Finanziaria.

10.DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Amministrativa Economico-Finanziaria ogni adempimento conseguente all'adozione della presente Deliberazione.

11.DI DISPORRE, ai sensi dell'Art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69, la pubblicazione della presente Deliberazione all'Albo on-line, nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune.

12.DI DARE ATTO che la presente Deliberazione viene pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente", alla voce "Provvedimenti", in attuazione del D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa.

13.DI COMUNICARE la presente Deliberazione ai Capigruppo Consiliari, unitamente all'affissione all'Albo on-line, ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

14.DI DICHIARARE, con successiva ed unanime votazione favorevole, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di procedersi nel merito.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO ECONOMICO-FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riva Rag. Luisella

Pescate, 27 Novembre 2025

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO ECONOMICO-FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riva Rag. Luisella

Pescate, 27 Novembre 2025

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
DE CAPITANI DANTE

L'ASSESSORE
LOMBARDI MIRIAM

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROMANIELLO EMILIA

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, 4° comma, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, in data 27.11.2025.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROMANIELLO EMILIA

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario dichiara che la presente Deliberazione è stata pubblicata nel Sito Web Istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (Art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69), il giorno _____, come da attestazione del Messo Comunale, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 T.U. D.Lgs. 267/2000 (elenco n. _____ Prot.. n._____).

IL MESSO COMUNALE
BERNINI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROMANIELLO EMILIA

DOTT.SSA ROMANIELLO EMILIA

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'Art. 134, 3° comma, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, in data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROMANIELLO EMILIA

=====